



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

# SOFIA

Servizi e Operatori Formati  
per l'Integrazione e l'Accoglienza

## Le modifiche introdotte dal D.l. 130/2020

Le nuove disposizioni in materia di immigrazione.  
La nuova disciplina dei permessi di soggiorno e la  
convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro



## Due importanti novità

- **Convertibilità** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di numerosi titoli di soggiorno
- **Nuovi requisiti** e nuove facoltà circa i permessi di soggiorno per
  - calamità
  - cure mediche
  - ricerca
  - minori – parere Direzione Generale



## Convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro

L'art. 1 D.L. 130/2020 introduce all'art. 6 T.U.I. il **nuovo comma 1 bis** che prevede la **convertibilità** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di numerosi titoli di soggiorno:

- Protezione speciale
- Calamità
- Residenza elettiva
- Acquisto cittadinanza e apolidia
- Attività sportiva
- Lavoro artistico
- Motivi religiosi
- Assistenza minori
- Cure mediche (ex art. 19, c. 2 lett. d bis, TUI)

“*Ove ne ricorrano i requisiti*” rimando alla disciplina ordinaria sui permessi di soggiorno per motivi di lavoro ex artt. 4, 5, 22 e 26 TUI



## Il permesso di soggiorno per calamità art. 20 bis TUI

- ✓ **Versione D.I. 113/2018:** il Paese “*versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità*”
  - ✓ **Versione D.I. 130/2020:** il Paese “*versa in una situazione di **grave calamità***” → amplia le situazioni tutelabili
  - ✓ Manca definizione di “grave calamità”: ampia discrezionalità del Questore
  - ✓ Mancano prassi o giurisprudenza consolidati
  - ✓ **Durata:** 6 mesi
  - ✓ **Rinnovo:** testo originario 6 mesi – oggi **NO** durata predeterminata
  - ✓ Consente **svolgimento attività lavorativa**
  - ✓ **Convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**
- ↓  
Anche situazioni  
Statiche  
Consolidate  
Repentine



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

**SOFIA** Servizi e Operatori Format  
per l'Integrazione e l'Accoglienza

## Permesso di soggiorno per cure mediche

### Occorre distinguere:

- ✓ Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. d, TUI
- ✓ Permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19, co. 2 lett. d bis, TUI
- ✓ Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 TUI



## Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. d, TUI

- ✓ Alla donna in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi alla nascita
- ✓ Al marito convivente e nei 6 mesi successivi alla nascita  
(Sentenza Corte Cost. 376/2000)
- ✓ Permesso temporaneo
- ✓ **Non convertibile** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Non è oggetto di modifiche da parte  
del D.l. 130/2020



## Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 TUI

- ✓ Permesso rilasciato allo straniero che fa **ingresso in Italia con visto** per ricevere cure mediche e al suo accompagnatore
- ✓ Requisiti per ottenere il visto:
  - dichiarazione della struttura sanitaria circa la tipologia di cura, l'inizio, la durata
  - prova del deposito di una somma a titolo cauzionale
  - mezzi di sussistenza per la convalescenza e l'accompagnatore
- ✓ Richiesta permesso entro 8 giorni dall'ingresso
- ✓ Durata: inerente la presunta durata del trattamento
- ✓ Rinnovo: esigenze terapeutiche documentate

Il D.I. 130/2020 consente **solo lo svolgimento di attività lavorativa** ma non la convertibilità in motivi di lavoro



## Permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2 lett. d bis, TUI

- ✓ Permesso introdotto dal D.l. 113/2018: *“Condizioni di salute di particolare gravità”*
  - ✓ Riforma D.l. 130/2020: *“Gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”*
- amplia la casistica di situazioni tutelabili
- ✓ Altri requisiti restano invariati:
    - condizioni di salute tali da determinare rilevante pregiudizio in caso di rimpatrio
    - documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica/medico convenzionato SSN
  - ✓ Rilasciato direttamente dal Questore su istanza di parte o a seguito di trasmissione atti dalla CT nell'ambito della domanda di protezione internazionale
  - ✓ Durata: secondo indicazione della doc. medica – comunque non oltre 1 anno
  - ✓ Rinnovo: stessi requisiti del rilascio
  - ✓ Consente iscrizione al SSN art. 34, co. 1 lett. b, TUI
- ↓  
Il D.l. 130/2020 consente la convertibilità in motivi di lavoro





Permesso di soggiorno per motivi religiosi



Art. 5, co. 2, TUI



D.M. 12 luglio 2020 REQUISITI e CONDIZIONI per il RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO :

- ✓ Condizione di religioso
- ✓ Carattere religioso manifestazione/attività
- ✓ Vitto e alloggio



Consente svolgimento di **attività lavorativa ma strettamente connessa al proprio ministero religioso**



**Il D.I. 130/2020 consente la convertibilità in motivi di lavoro**



**A seguito della conversione è possibile cambiare settore lavorativo**



## Permesso di soggiorno per attività sportiva ex art. 27, co. 1 lett. p, TUI

- ✓ Ingresso al di fuori delle quote
- ✓ Svolgimento lavoro sportivo professionistico o semiprofessionistico
- ✓ Società sportiva presenta istanza alla Federazione di appartenenza per ottenere assenso del CONI poi inviato al SUI competente per territorio
- ✓ Rinnovo anche in caso di trasferimento ad altra società della Federazione

**Il D.l. 130/2020 consente la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**

→ A seguito della conversione è possibile cambiare settore lavorativo



## Permesso di soggiorno per lavoro artistico ex art. 27, co. 1 lett. m, n, o, TUI

- ✓ Ingresso con visto al di fuori delle quote
- ✓ Disciplina ingresso e soggiorno ex art. 40, co. 14, Dpr 394/1999
- ✓ Datore presenta domanda di nulla osta al Ministero del Lavoro, Dir. Generale per l'Impiego, Segreteria del collocamento dello spettacolo
- ✓ Durata non superiore ad 1 anno
- ✓ **NB** categoria dei ballerini, artisti, musicisti: proroga solo con stesso datore ...  
molte situazioni di sfruttamento

**Il D.I. 130/2020 consente la convertibilità in permesso  
di soggiorno per motivi di lavoro**



**A seguito della conversione è possibile cambiare settore lavorativo**



## Permesso di soggiorno per ricerca art. 27 terTUI

- ✓ Ingresso di stranieri con titolo di studio superiore per ricerca scientifica
- ✓ Ente di ricerca italiano – elenco MIUR
  - ✓ Convenzione di accoglienza
- ✓ Ente di ricerca presenta domanda nulla osta al SUI

- ✓ Durata: commisurata al lavoro di ricerca
- ✓ Rinnovo: se il programma viene prorogato
- ✓ Alla scadenza del permesso lo straniero può dichiarare disponibilità al lavoro ai Servizi per l'impiego e richiedere il rilascio del **permesso per ricerca lavoro** / coerente con la ricerca svolta



Il **D.I. 130/20** elimina due requisiti, **reddito minimo** e **assicurazione**, che rendevano difficoltoso ottenimento del suddetto titolo, che **poi** sarà **convertibile in lavoro**



## Permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31, co. III, TUI

*“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”*

↓  
**superiore interesse  
del minore**

→  
*“L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”*



- Rilascio e rinnovo: **Tribunale per i minorenni**
- **Soggetti:** Genitori e “familiari”
- La **presentazione dell'istanza** non prevede l'obbligo di assistenza tecnica legale, può essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni
- Normalmente l'**istruttoria** viene svolta mediante:
  - ❖ audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);
  - ❖ verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto un regolare contratto di locazione;
  - ❖ acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili



## All'istanza è opportuno allegare i seguenti documenti:

- ✓ copia dei passaporti dei minori e del /i ricorrente/i;
- ✓ copia dell'eventuale permesso di soggiorno già posseduto del ricorrente, anche se scaduto;
  - ✓ copia dell'atto di nascita del/i minore/i;
- ✓ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno dell'altro genitore se posseduti;
  - ✓ copia della documentazione medica aggiornata relativa allo stato di salute dei minori;
- ✓ copia dell'eventuale contratto di lavoro o copia della dichiarazione di impegno all'assunzione da parte del datore di lavoro;
  - ✓ copia del contratto di locazione o di altro titolo abitativo;
- ✓ copia certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici dei minori;
- ✓ certificato penale del casellario giudiziale del/dei ricorrente/i;



- Consente svolgimento attività lavorativa
- Con la riforma Lamorgese:

**convertibilità** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro



**Rilevante innovazione** idonea a dare  
stabilità alla regolare permanenza di  
interi nuclei familiari





## Permesso di soggiorno per residenza elettiva

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciabile in **quattro distinte ipotesi**:

✓ al cittadino straniero titolare di un **visto di ingresso** per residenza elettiva (Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011 )

→ Deve dimostrare **alloggio e cospicue risorse economiche**

✓ al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di **conversione** del permesso di soggiorno (art.14, co. 1, lett. d) Reg.Att.)

→ Straniero **“titolare di una pensione percepita in Italia”** art. 11, co. 1 lett. c quater, D.p.r. 394/1999

✓ al cittadino straniero **“altro familiare”** di cittadino comunitario (Circolare Ministero dell'interno 18/07/2007)

✓ al cittadino straniero **dipendente del Vaticano** (Circolare Ministero dell'Interno 24/05/2005).



✓ Pensione

✓ Risorse economiche tali da garantire permanenza in Italia in modo autonomo



- ✓ Redditi da lavoro prodotti all'estero
- ✓ Rendite
- ✓ Proprietà immobiliari in Italia
- ✓ Depositi bancari



- ✓ Certezza
- ✓ Continuità



La **disciplina previgente** escludeva (o almeno non autorizzava esplicitamente) lo svolgimento di attività lavorativa per coloro che richiedevano il permesso di soggiorno sulla base del possesso di risorse economiche congrue, mentre nulla era previsto per i titolari in possesso di trattamento pensionistico



Oggi queste previsioni devono dirsi superate tenuto conto della **convertibilità** del titolo di soggiorno a seguito della **riforma Lamorgese**



**Novità importante** che consente di adeguare il permesso ai cambiamenti contingenti o duraturi delle condizioni di vita del singolo così come ai mutamenti sociali ed economici



**Novità importante** perché sempre più persone accedono a trattamenti pensionistici italiani, previdenziali o assistenziali. Infatti :

- Italia scelto come Paese ove stabilirsi
- Interventi innovativi Corte Costituzionale



## Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza e status di apolide Art. 11, co. 1 lett. c, D.p.r. 394/1999



- ✓ Conseguono all'avvio del relativo procedimento
- ✓ Riforma Lamorgese: **convertibili in lavoro**



Previsione importante per tutelare situazioni di fatto che possono modificarsi nel lungo tempo che caratterizza le procedure di concessione e riconoscimento



## Il permesso di soggiorno per minore età e il parere della Direzione Generale

- ✓ **MSNA** divieto legale di espulsione e respingimento (Art. 19, co. 1 lett. a, TUI) salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi
- ✓ **Sempre previsto rilascio di un permesso** (Art. 10 L. 47/2017). Due tipologie:
  - Il **permesso per minore età** è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è **valido fino al compimento della maggiore età**. Tale permesso di soggiorno è rilasciato al minore straniero non accompagnato rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti;
  - Il **permesso per motivi familiari** è rilasciato al minore sottoposto alla **tutela** di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore; **affidato** a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983; **affidato 'di fatto'** a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, co. 4 della legge 184/1983.




## Riforma Lamorgese: i minori al compimento della maggiore età possono fare uso dell'art. 32, co. 1 bis, TUI:

*“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per **motivi di studio**, di **accesso al lavoro** ovvero di **lavoro subordinato o autonomo**, al compimento della maggiore età, **ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile .. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**”*




Ripristinato il testo previgente al D.I.  
113/2018, ossia quello previsto dalla  
L. 47/2017  
MECCANISMO  
SILENZIO – ASSENSO



**Parere** del Comitato per i minori stranieri  
 Funzione attribuita alla **Direzione Generale** dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali



Atto endoprocedimentale  
 obbligatorio ma non  
 vincolante



Esito di valutazione  
 amministrativa







## NB

- La **novella** riguarda solo una parte dei minori stranieri non accompagnati ovvero quelli **affidati ai sensi dell'art. 2 L. 183/1983** ovvero **sottoposti a tutela**.
- Sono esclusi ai minori ai quali sia applicabile per la conversione l'art. 32, co. 1, TUI i e minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (che non necessitano del parere)





## ART. 5, comma sesto, TUI

*“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti ...”*

- **Versione pre D.l. 113/2018:** *“salvo che ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*
- **Versione D.l. 113/2018:** *abroga la dicitura “seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*
- **Versione D.l. 130/2020:** *“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*



## Permesso di soggiorno per protezione speciale art. 19 TUI

### a) La protezione speciale come conseguenza del principio di non respingimento

L'art. 19, c. 1, T.U.I. recepisce nel nostro ordinamento il **divieto di *non refoulement*** di cui all'art. 33 della Conv. di Ginevra, quale **divieto assoluto e di carattere generale**, la cui portata è stata fortemente ampliata in forza di orientamenti di carattere evolutivo e complementare, sia di carattere interno che internazionale.

Il divieto di respingimento in ragione del rischio persecutorio per uno dei motivi ricompresi dalla norma si riferisce al **rischio di rinvio** in un Paese in cui l'individuo abbia **motivo di temere per la propria vita o libertà o per uno o più dei motivi contemplati dalla Convenzione**. **L'ambito di applicazione dell'art. 19, c. 1, appare più ampio e non perfettamente sovrapponibile alla nozione di rifugiato**. Detta norma richiama infatti anche le persecuzioni determinate dalle **“condizioni sociali o personali”**, concetto ritenuto più ampio di quello di “determinato gruppo sociale” di cui alla nozione di rifugiato.



## b) La protezione speciale come conseguenza dell'esposizione al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti

L'art 19, co. 1.1., di nuovo conio allinea l'ordinamento italiano al contenuto dell'art. 3 **Cedu**, richiamando altresì l'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. La Cedu e la normativa italiana non contengono una definizione di “**trattamento inumano e degradante**”, la cui qualificazione è frutto di elaborazione giurisprudenziale.

A differenza delle forme di protezione internazionale maggiori, la norma *de qua* **non prevede ipotesi tipizzate di motivi fondanti il rischio**, le quali comunque dovranno essere ricondotte a situazioni di carattere soggettivo ed oggettivo, attinenti al contesto del Paese o alla condizione sociale e personale del richiedente.



### c) La protezione speciale qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, c. 6, T.U.I.

L'art. 19, c. 1.1, T.U.I. è stato arricchito dal richiamo agli obblighi costituzionali ed internazionali reintrodotti dal novellato art. 5, co. 6, stesso testo. La norma, attraverso tale rimando, ampli ulteriormente il contenuto della protezione speciale determinando, in parte, una **riviviscenza della previgente protezione umanitaria**.

Ma vi è di più. Non solo la protezione speciale così arricchita consente di tutelare situazioni che prima venivano ricondotte nell'alveo della tutela umanitaria, ma si ritiene che la nuova fattispecie consenta di salvaguardare anche altre, diverse e più ampie ipotesi.

Pertanto, grazie al richiamo all'art. 5, co. 6 come modificato, **verranno in gioco i plurimi obblighi internazionali e costituzionali cui l'Italia è tenuta**, quali ad esempio i doveri di solidarietà, il diritto alla tutela della propria vita privata e familiare, la tutela del diritto di libertà dall'indigenza, il diritto al lavoro, all'assistenza sociale e sanitaria.



## d) La protezione speciale come conseguenza dell'esposizione al rischio di violazione del rispetto alla vita privata e familiare – ex art. 8 Cedu

L'art. 19 D.lgs 286/98 a seguito della novella viene infine innovato attraverso l'espresso richiamo al rischio di subire una grave **violazione della propria vita privata e familiare** chiaro rimando all'**art. 8 Cedu**, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu.



*“Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*



L'obbligo di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare non tutela in modo assoluto dal *refoulement* – LIMITE



“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione ... a meno che esso *sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*”



## Protezione speciale

- Istanza diretta al Questore – previo parere della Commissione Territoriale
- Attraverso il riconoscimento della protezione internazionale
- Durata: 2 anni
- Rinnovabile
- Consente svolgimento attività lavorativa
- **Convertibile** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro





Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

**SOFIA** Servizi e Operatori Formatati  
per l'Integrazione e l'Accoglienza

## NOTE CONCLUSIVE

La convertibilità dei permessi di soggiorno alla luce delle novità  
Uno spiraglio nell'attuale contesto



Positive potenzialità espansive della novella



Rinnovata sensibilità al tema della  
contemporanea convivenza civile e sociale

GRAZIE !